



CITTA' DI SALA CONSILINA

(Provincia di Salerno)

Via Mezzacapo , n. 44 - c.a.p. 84036

sito istituzionale <http://www.salaconsilina.gov.it> - p.e.c. protocollo.salaconsilina@asmepec.it
centralino Tel. 0975 525211 - Fax 0975 525268 - Partita IVA 00502010655

Schema di convenzione Comune di Sala Consilina - CAF "bonus tariffa sociale" richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007.

L'anno 2016 il giorno..... del mese di..... in Sala Consilina

TRA

il Comune di Sala Consilina rappresentato dal dott. Giuseppe Spolzino nato a Polla (SA) il 07/5/1978 il quale previamente dichiara di agire in questo atto ex art.107, comma 3, lett.c) del D.Lgs.n.267/2000,esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Sala Consilina, C.F. 00502010655, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente dell'Area Finanze, in virtù del Decreto Sindacale n.3/2014 del 04/9/2014;

E

il CAF....., p.iva..... iscrizione all'albo n°.....con sede in..... — CAP.....
— Via..... n....., in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentata dalla società di servizio..... con esso convenzionata, nella persona del legale rappresentante.....

PREMESSO

- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- Che, ai sensi dell'art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione presenti sul sito www.sgate.anci.it ;
 - verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off -line;
 - verificare la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt.2, 3 e 4 del decreto interministeriale del 28/12/2007;
 - rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda;
 - caricare e trasmettere telematicamente i dati contenuti nei moduli di richiesta dei cittadini alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) secondo le modalità predefinite;
 - rilasciare all'utente di copia dell'attestazione della richiesta di accesso al bonus energetico richiesto;
- quant'altro occorrente per la corretta e completa procedura di concessione del “bonus gas o elettricità”.

Art.2

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 3

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

In alternativa il CAF consegnerà tutta la documentazione cartacea entro al Comune.

Art. 4

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 5

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Sala Consilina rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 6

Per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere un corrispettivo di €4,00 + IVA per ogni nuova domanda e di €3,00 + IVA per ogni domanda di rinnovo o di variazione, che il Comune si impegna ad erogare, in base all'art.5, comma 2, del decreto interministeriale del 28.12.2007, per ogni pratica trasmessa dal CAF e completamente acquisita dalla piattaforma SGATE.

La predetta erogazione avverrà solo a seguito dell'assegnazione delle somme medesime da parte del Ministero competente, e il CAF non potrà pretendere alcunché dal Comune di Sala Consilina sino a che l'assegnazione medesima non sarà avvenuta.

L'importo del compenso spettante al CAF sarà determinato in base al numero di pratiche completamente acquisite dalla piattaforma SGATE, di cui il CAF trasmetterà un elenco al Comune alla fine di ogni semestre.

Per evitare la richiesta di eventuali note di accredito o la riemissione di fatture per errato conteggio numero domande elaborate è opportuno che il CAF, prima di mettere fattura, attenda la comunicazione da parte del Comune di Sala Consilina sul numero di pratiche riconosciute e confermate da SGATE.

Art. 7

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 8

La presente convenzione ha la durata di due anni con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione.

Letto, approvato e sottoscritto

Data,

per il Comune

per il CAF